DISPOSIZIONI URGENTI IN MATERIA DI SPERIMENTAZIONE E UTILIZZAZIONE DEI MEDICINALI

Art. 7

Sperimentazioni cliniche promosse dal Ministro della sanità

Per esigenze di particolare rilevanza scientifica, medica e sociale, il Ministro della sanita' puo' promuovere sperimentazioni cliniche o altri studi su medicinali. Con apposito provvedimento, previa intesa con l'impresa farmaceutica interessata, il Ministro della sanita' disciplina le modalita' che devono essere osservate ai fini della sperimentazione. Per le finalita' di cui ai commi 1 e 2, la tariffa prevista dall'articolo 12, comma 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 541, e' elevata da lire tre milioni a lire sei milioni. Restano confermate le altre tariffe stabilite dal Ministro della sanita' in attuazione dell'articolo 5, comma 12, della legge 29 dicembre 1990, n. 407. All'articolo 5, comma 12, della legge 29 dicembre 1990, n. 407, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "nonche' per le attivita' di sperimentazione clinica sui medicinali promosse dal Ministero della sanita'.".

Versione in vigore dal 28 marzo 1996, non più in vigore dal 27 maggio 1996 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Disposizioni urgenti in materia di sperimentazione e utilizzazione dei medicinali
Estremi	Decreto-legge 25 marzo 1996, n. 161
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 27 marzo 1996

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 28 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/disposizioni-urgenti-in-materia-di-sperimentazione-e-utilizzazione/art-7-sperimentazioni-cliniche-promosse-dal-ministro-della-sanita/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it